

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 luglio 2014

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2014.

Inserimento dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. (14A05661) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione all'«Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica – AIPA» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma. (14A05685) Pag. 1

DECRETO 14 luglio 2014.

Ripartizione, per l'anno 2014, dei finanziamenti a favore delle regioni a statuto speciale per l'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore. (14A05686) Pag. 2

DECRETO 16 aprile 2014.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato ing. Roberto Reggi. (14A05744) Pag. 5

DECRETO 16 aprile 2014.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott. Gabriele Toccafondi. (14A05745) ... Pag. 6

DECRETO 16 aprile 2014.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato sen. Angela D'Onghia. (14A05746) Pag. 8



DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione al «Centro studi di terapia familiare e relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma - IEFCoS. (14A05664) Pag. 9

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione all'«Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Milano. (14A05677) Pag. 10

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma e a diminuire il numero degli allievi da 25 a 20. (14A05678) Pag. 11

DECRETO 14 luglio 2014.

Ripartizione tra le regioni, dei finanziamenti, per l'anno 2014, per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. (14A05662) Pag. 13

Ministero dell'interno

DECRETO 18 luglio 2014.

Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali. (14A05867) Pag. 16

Ministero della difesa

DECRETO 9 luglio 2014.

Modalità per l'esercizio delle funzioni di responsabile nazionale del rilascio dell'approvazione della Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM), per gli aeromobili di Stato iscritti nel registro degli aeromobili militari (R.A.M.). (14A05679) Pag. 16

Ministero della giustizia

DECRETO 1° aprile 2014.

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (14A04868) Pag. 18

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Codams mosaico coop. S.p.A. in liquidazione», in Voghera e nomina del commissario liquidatore. (14A05682) Pag. 19

DECRETO 6 giugno 2014.

Modifica del decreto 14 ottobre 2013 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa - Zaist soc. coop. a r.l. (in liquidazione)», in Cremona. (14A05683) Pag. 20

DECRETO 13 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (14A05681) Pag. 20

DECRETO 20 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa costruzioni Calabrese», in Vibo Valentia e nomina del commissario liquidatore. (14A05684) Pag. 21

DECRETO 1° luglio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport italiano» dedicato al XVII Campionato mondiale di pallavolo femminile, nel valore di € 0,70. (14A05687) Pag. 21

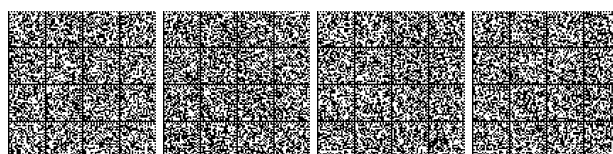
DECRETO 1° luglio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo della Gazzetta di Mantova, nel 350° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70. (14A05688) Pag. 22

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 15 maggio 2014.

Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. (14A05663) Pag. 23



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 9 luglio 2014.

Richiesta di presentazione di variazione per la modifica degli stampati dei medicinali per uso sistemico contenenti i seguenti principi attivi: ciprofloxacina, enoxacina, flumechina, levofloxacina, lomefloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, ofloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, a seguito della Raccomandazione del PRAC (EPITT n. 15914) del 13 giugno 2014. (Determina FV n. 246/2014). (14A05743)

Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera n. 9/2013 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 26 novembre 2013. (14A05689)

Pag. 26

Approvazione della delibera n. 207 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014. (14A05690)

Pag. 26

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Scioglimento della «Piccola Società Cooperativa Pescatori Gamma a r.l.», in Trieste. (14A05680)

Pag. 26

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a taluni medicinali per uso umano. (14A05527)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a taluni medicinali per uso umano. (14A05528)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a taluni medicinali per uso umano. (14A05529)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Budesonide Viatrix». (14A05530)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Oxycontin». (14A05531)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Meloxicam Hexal». (14A05532)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Dosanloc». (14A05533)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Sanavir». (14A05534)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Rextat». (14A05535)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Etinilestradiolo IBSA». (14A05536)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Xatral». (14A05537)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Citarabina Hospira». (14A05538)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Diclofenac Almus». (14A05539)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Nurofen Influenza e Raffreddore» (14A05540)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a taluni medicinali per uso umano (14A05541)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Jumex» (14A05542)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Naloxone Cloridrato Hospira» (14A05543)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Sandoz». (14A05544)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corixil» (14A05545)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (14A05546)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Ranbaxy» (14A05547)



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Relenza» (14A05548)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Doc Generici» (14A05549)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (14A05550)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Aurobindo Pharma Italia». (14A05551)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Granulokine» (14A05552)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rizatriptan Zentiva» (14A05553)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Azevedos» (14A05554)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Doc Generici». (14A05555)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quinapril Mylan Generics». (14A05556)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Specifar». (14A05557)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (14A05558)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Pensa». (14A05559)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vinorelbina Sandoz». (14A05560)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rizaliv». (14A05561)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clozapina Hexal». (14A05562)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabergolina Sandoz». (14A05563)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triesence». (14A05564)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clorocard». (14A05565)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dysport». (14A05566)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rhesonativ». (14A05567)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rhesonativ». (14A05568)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Daktarin e Daktarin Dermatologico». (14A05569)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ribotrex». (14A05570)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore». (14A05571)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex». (14A05572)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc». (14A05573)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex». (14A05574)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor». (14A05575)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc». (14A05576)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» (14A05577)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina» (14A05578)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina» (14A05579)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» (14A05580)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina» (14A05581)



**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Enterogermina»** (14A05582)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Muscoril»** (14A05583)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Stilnox»** (14A05584)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Flixonase»** (14A05585)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Enterogermina»** (14A05586)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Enterogermina»**. (14A05587)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Crestor»**. (14A05588)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Depakin»**. (14A05589)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Mercilon»**. (14A05590)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Efferalgan»**. (14A05591)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Nurofen Febbre e Dolore»**. (14A05592)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Efferalgan»**. (14A05593)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Minias»**. (14A05594)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Minias»**. (14A05595)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Vasoretic»**. (14A05596)

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Zerinet-
ta»** (14A05597)

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Temozolomide
Crinos»**. (14A05598)

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 9

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

**Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 2014. Situazio-
ne del bilancio dello Stato.** (14A05090)





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2014.

Inserimento dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 25 novembre 1883, n. 1775, che ha istituito l'Istituto storico italiano;

Visto il R.D.L. del 20 luglio 1934, n. 1226, che ha conferito all'Istituto storico italiano il titolo di Istituto storico italiano per il Medio Evo;

Vista la legge 31 marzo 1981, n. 119, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981, che prevede che il regime di tesoreria unica si applica agli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Vista la legge 20 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Considerato che l'Istituto storico italiano per il Medio Evo è un ente pubblico e riceve trasferimenti a carico del bilancio dello Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto storico italiano per il Medio Evo è inserito nella tab. A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2014

Il Presidente: RENZI

14A05661

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione all'«Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica – AIPA» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;



Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994 con il quale l'«Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'«Associazione italiana di psicologia analitica» di Roma e Milano;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Napoli;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Giuseppe Pisanelli, 1 a via Antonio Musa, 15;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'«Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA» abilitata con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede di Roma da via Giuseppe Pisanelli, 1 a via Antonio Musa, 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

14A05685

DECRETO 14 luglio 2014.

Ripartizione, per l'anno 2014, dei finanziamenti a favore delle regioni a statuto speciale per l'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;



Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione ed, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, n. 106 attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernente un piano straordinario di finanziamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella A ad esso allegata, relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di £. 250 miliardi, s'intendono modificate, con apposito provvedimento del Direttore generale del competente Ufficio di questo Ministero, in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha previsto un taglio delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente le «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 dicembre 2013 n. 106303, recante la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016», che ha appostato per l'anno finanziario 2014, nel capitolo 3044 del Ministero citato, la somma di € 15.770.968;

Considerato che con nota in data 14 febbraio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, ha comunicato che sul predetto capitolo è stato operato un accantonamento di € 575.046 in attuazione del decreto-legge n. 35 del 2013 e che, dunque lo stanziamento di competenza è pari ad € 15.195.922;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome di Trento e Bolzano:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le regioni a statuto speciale, per l'anno 2014, della somma complessiva di € 15.195.922, per l'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore, è definita secondo l'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2014

Il direttore generale: BODA

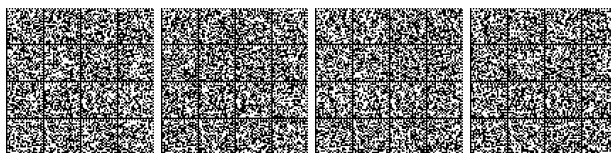


TABELLA A - Piano di riparto - per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano - dei fondi destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione.					
REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)	
	%	N.	N.	€	
	a	b	c=b*a/100	d=c/ctot*dtot	
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	14,0	10.157	1.422		87.087
Friuli-Venezia Giulia	12,0	129.845	15.581		954.257
Sicilia	29,9	680.026	203.328		12.452.471
Sardegna	14,9	186.527	27.793		1.702.107
		1.006.555	248.124		15.195.922

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2012

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2012/13

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti



DECRETO 16 aprile 2014.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato ing. Roberto Reggi.

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 7, 49 e 50;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'art. 4 che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti, e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 5 e 11;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, recante, tra gli altri, la nomina della sen. professoressa Stefania Giannini a Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, recante, fra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca dell'ing. Roberto Reggi;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al suddetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. All'ing. Roberto Reggi, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti alle materie indicate al successivo art. 2.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avvocati o comunque direttamente compiuti.

3. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. All'ing. Roberto Reggi è conferita la delega a trattare:

a) ordinamenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e del secondo ciclo di istruzione e formazione;

b) definizione delle classi di concorso e di abilitazione all'insegnamento;

c) valorizzazione autonomia scolastica;

d) status dello studente nel sistema scolastico;

e) partecipazione e comunicazione dello studente. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili, in situazione di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, nonché per gli studenti immigrati;

f) governance delle istituzioni scolastiche ed educative;

g) scuola e sport;

h) orientamento, promozione del successo formativo e raccordo del sistema scolastico con il sistema universitario, nonché il tutoraggio, sia durante la frequenza dei corsi universitari che volto all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

i) reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo ed ATA del sistema scolastico;

l) stato giuridico dei dirigenti scolastici e del personale docente;

m) formazione iniziale e in servizio del personale scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione;

n) valutazione del sistema istruzione e del personale scolastico;

o) edilizia scolastica e monitoraggio dell'attività del Ministero sulla sicurezza delle scuole nelle regioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nonché sull'attuazione del finanziamento dell'edilizia scolastica mediante i fondi immobiliari;

p) monitoraggio dell'attuazione e dell'implementazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica;

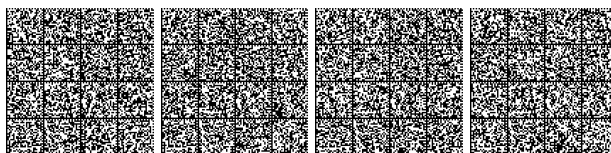
q) studi, statistica e sistemi informativi;

r) rapporti con le Regioni nelle materie oggetto di delega;

s) questioni specifiche di volta in volta individuate dal Ministro nell'ambito delle materie di competenza del Ministero.

2. Il Sottosegretario di Stato ing. Roberto Reggi è delegato, in caso di impedimento del Ministro e sulla base delle indicazioni del Ministro, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

3. Il Sottosegretario di Stato ing. Roberto Reggi è delegato a partecipare alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica e, in caso di impedimento del Ministro, alle riunioni del Comitato medesimo.



4. In caso di impedimento, il Ministro può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, ing. Roberto Reggi, i rapporti con le istituzioni europee e internazionali nelle materie di competenza, la partecipazione alle missioni internazionali nelle materie di competenza del Ministero, nonché la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato - Regioni, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 2, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonché degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra le direzioni del Ministero;

f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina di arbitri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2014

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2239

14A05744

DECRETO 16 aprile 2014.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott. Gabriele Toccafondi.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 7, 49 e 50;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'art. 4 che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti, e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 5 e 11;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, recante, tra gli altri, la nomina della sen. professoressa Stefania Giannini a Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, recante, fra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca del dott. Gabriele Toccafondi;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al suddetto Sottosegretario di Stato;



Decreta:

Art. 1.

1. Al dott. Gabriele Toccafondi, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti alle materie indicate al successivo art. 2.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avvocati o comunque direttamente compiuti.

3. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Al dott. Gabriele Toccafondi è conferita la delega a trattare:

- a) indirizzi in materia di Agenda Digitale;
- b) monitoraggio e implementazione dell'anagrafe degli studenti;
- c) educazione alla sicurezza stradale, educazione ambientale, educazione alla legalità, educazione alla salute nella scuola;
- d) garanzia giovani;
- e) istruzione post-secondaria e istruzione permanente degli adulti;
- f) istruzione tecnica e professionale e rapporti con i sistemi formativi delle Regioni;
- g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
- h) monitoraggio e coordinamento delle attività legate al progetto «Carta dello studente»;
- i) monitoraggio dell'applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dei provvedimenti attuativi;
- l) rapporti con le Regioni nelle materie oggetto di delega;
- m) questioni specifiche di volta in volta individuate dal Ministro nell'ambito delle materie di competenza del Ministero.

2. Il Sottosegretario di Stato dott. Gabriele Toccafondi è delegato, in caso di impedimento del Ministro e sulla base delle indicazioni del Ministro, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

3. Il Sottosegretario di Stato dott. Gabriele Toccafondi è delegato a partecipare alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica e, in caso di impedimento del Ministro, alle riunioni del Comitato medesimo.

4. In caso di impedimento, il Ministro può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, dott. Gabriele Toccafondi, i rapporti con le istituzioni europee e internazionali nelle materie di competenza, la partecipazione

alle missioni internazionali nelle materie di competenza del Ministero, nonché la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato - Regioni, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 2, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonché degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra le direzioni del Ministero;

f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina di arbitri.



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2014

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2240

14A05745

DECRETO 16 aprile 2014.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato sen. Angela D'Onghia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 7, 49 e 50;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'art. 4 che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti, e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 5 e 11;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, recante, tra gli altri, la nomina della sen. professoressa Stefania Giannini a Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, recante, fra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca della sen. Angela D'Onghia;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al suddetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sen. Angela D'Onghia, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti alle materie indicate al successivo art. 2.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avvocati o comunque direttamente compiuti.

3. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Alla sen. Angela D'Onghia è conferita la delega a trattare:

a) alternanza scuola-lavoro, compresi i rapporti con le Regioni;

b) problematiche relative alla dispersione scolastica;

c) riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole di ogni ordine e grado e delle certificazioni conseguite in ambito comunitario ed extracomunitario;

d) tematiche relative al rapporto tra titoli di studio e accesso al lavoro e alle professioni;

e) formazione professionale;

f) indirizzi per l'attuazione delle attività di competenza del Ministero in materia di residenze universitarie;

g) monitoraggio degli adempimenti di competenza del Ministero per la fondazione per il merito;

h) indirizzi e strategie nazionali in materia di rapporti delle università con lo sport;

i) indirizzi per l'attuazione e l'implementazione della contabilità economico patrimoniale delle università, monitoraggio degli indicatori di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale ai fini delle valutazioni di competenza del Ministero;

l) sviluppo dell'offerta formativa dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della produzione artistica;

m) diritto allo studio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e internazionalizzazione dell'a.f.a.m.;

n) coordinamento delle politiche volte a promuovere l'internazionalizzazione del sistema universitario e l'attuazione del Processo di Bologna;

o) promozione della cultura scientifica;

p) rapporti con le Regioni nelle materie oggetto di delega;

q) questioni specifiche di volta in volta individuate dal Ministro nell'ambito delle materie di competenza del Ministero.



2. Il Sottosegretario di Stato sen. Angela D'Onghia è delegato, in caso di impedimento del Ministro e sulla base delle indicazioni del Ministro, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

3. Il Sottosegretario di Stato sen. Angela D'Onghia è delegato a partecipare alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica e, in caso di impedimento del Ministro, alle riunioni del Comitato medesimo.

4. In caso di impedimento, il Ministro può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, sen. Angela D'Onghia, i rapporti con le istituzioni europee e internazionali nelle materie di competenza, la partecipazione alle missioni internazionali nelle materie di competenza del Ministero, nonché la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato - Regioni, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 2, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonché degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra le direzioni del Ministero;

f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina di arbitri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2014

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2241

14A05746

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione al «Centro studi di terapia familiare e relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma - IEFCoS.

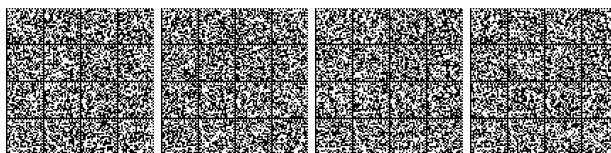
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;



Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994 con il quale il «Centro studi di terapia familiare e relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dal «Centro studi di terapia familiare e relazionale» di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari;

Visto il decreto in data 16 ottobre 2001 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Pescara e di Urbino;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione al trasferimento delle sedi di Roma e Prato;

Visto il decreto in data 15 gennaio 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede di Roma;

Visto il decreto in data 10 marzo 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede di Torino;

Visto il decreto in data 26 giugno 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede di Bari;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma - IEFCoS da Via Lovanio, 11, piano primo - int. 4 a Via Lovanio, 11, piano secondo - int. 5;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Il «Centro studi di terapia familiare e relazionale» abilitato con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la sede di Roma - IEFCoS da Via Lovanio, 11, piano primo - int. 4 a Via Lovanio, 11, piano secondo - int. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

14A05664

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione all'«Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;



Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994 con il quale l'«Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'«Associazione italiana di psicologia analitica» di Roma e Milano;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Napoli;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Milano da corso Vercelli n. 11 a via Sacchini n. 23;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'«Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA» abilitata con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede periferica di Milano da corso Vercelli n. 11 a via Sacchini n. 23.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

14A05677

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma e a diminuire il numero degli allievi da 25 a 20.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

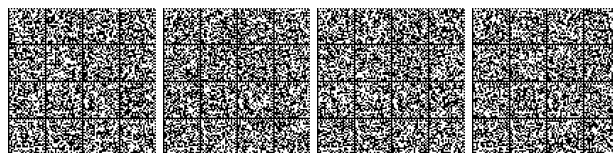
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;



Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale la «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Bari;

Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Genova;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Torino;

Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Milano;

Visto il decreto in data 8 giugno 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Bari;

Visto il decreto in data 15 novembre 2011 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma da via Ludovica Alberoni n. 41 - c/o «Le piccole figlie dei Sacri cuori di Gesù e Maria» Istituto Anna Micheli - a viale Libia n. 5, int. 10, e la diminuzione del numero degli allievi ammissibile al primo anno di corso da n. 25 a n. 20 e per l'intero corso a n. 80;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consulativa nella seduta del 23 marzo 2012;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

La «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)» abilitata con decreti in data 31 dicembre 1993 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano e nelle sedi periferiche di Torino, Roma e Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede periferica di Roma da via Ludovica Alberoni n. 41 - c/o «Le piccole figlie dei Sacri cuori di Gesù e Maria» Istituto Anna Micheli - a viale Libia n. 5, int. 10.

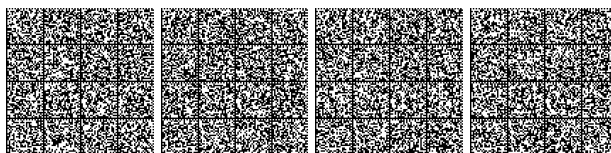
Art. 2.

È autorizzata, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a n. 20 unità e, per l'intero corso, a n. 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI



DECRETO 14 luglio 2014.

Ripartizione tra le regioni, dei finanziamenti, per l'anno 2014, per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata legge n. 448/98;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2009, n. 17, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente le «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 dicembre 2013 n. 106303, recante la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016», che ha appostato per l'anno finanziario 2014, nel capitolo 7243 del Ministero citato, la somma di € 103.000.000;

Visto l'art. 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le regioni, per l'anno scolastico 2014/2015, della somma complessiva di € 103.000.000, prevista dalle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2014, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2014

Il direttore generale: BODA



TABELLA A - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione -				
REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	% a	N. b	N. c=b*a/100	€ d=c/c _{tot} *d _{tot}
Piemonte	12,5	185.448	23.181	4.118.475
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	14,0	5.879	823	146.230
Lombardia	9,1	418.449	38.079	6.765.318
Trento*	-	-	-	-
Bolzano-Bozen*	-	-	-	-
Veneto	9,2	222.865	20.504	3.642.789
Friuli-Venezia Giulia	12,0	50.762	6.091	1.082.242
Liguria	15,6	62.863	9.807	1.742.304
Emilia-Romagna	7,6	190.992	14.515	2.578.891
Toscana	9,9	163.468	16.183	2.875.228
Umbria	13,7	39.561	5.420	962.924
Marche	11,6	72.880	8.454	1.502.002
Lazio	10,2	257.268	26.241	4.662.193
Abruzzo	22,8	60.928	13.892	2.468.062
Molise	23,5	15.183	3.568	633.913
Campania	25,0	344.514	86.129	15.302.104
Puglia	17,5	223.950	39.191	6.962.952
Basilicata	25,7	30.337	7.797	1.385.192
Calabria	20,9	103.686	21.670	3.850.088
Sicilia	29,9	273.216	81.692	14.513.815
Sardegna	14,9	77.639	11.568	2.055.278
ITALIA		2.799.888	434.805	77.250.000

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2012

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2012/13

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già € 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

(*) Le somme spettanti in sede di riparto alle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2. comma 109, legge n.191/2009, costituiscono economie per il Bilancio dello Stato.

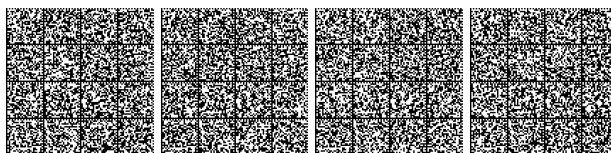


TABELLA A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione.					
REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)		Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	d=c/C _{tot} *d _{tot}	
Piemonte	12,5	86.678	10.835	1.310.897	
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	14,0	2.412	338	40.856	
Lombardia	9,1	183.265	16.677	2.017.764	
Trento*			-	-	-
Bolzano-Bozen*			-	-	-
Veneto	9,2	104.960	9.656	1.168.318	
Friuli-Venezia Giulia	12,0	25.201	3.024	365.888	
Liguria	15,6	30.439	4.748	574.519	
Emilia-Romagna	7,6	90.338	6.866	830.680	
Toscana	9,9	79.150	7.836	948.060	
Umbria	13,7	20.106	2.755	333.270	
Marche	11,6	37.846	4.390	531.163	
Lazio	10,2	128.232	13.080	1.582.509	
Abruzzo	22,8	31.927	7.279	880.729	
Molise	23,5	8.652	2.033	245.999	
Campania	25,0	166.342	41.586	5.031.430	
Puglia	17,5	118.202	20.685	2.502.721	
Basilicata	25,7	16.981	4.364	528.015	
Calabria	20,9	56.647	11.839	1.432.428	
Sicilia	29,9	130.269	38.950	4.712.613	
Sardegna	14,9	39.503	5.886	712.141	
ITALIA		1.357.150	212.827	25.750.000	

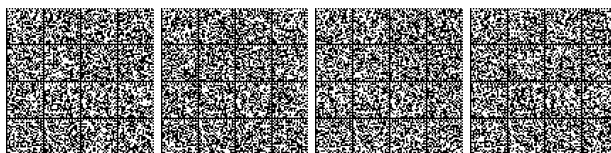
(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2012

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2012/13

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già € 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

(*) Le somme spettanti in sede di riparto alle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2. comma 109, legge n.191/2009, costituiscono economie per il Bilancio dello Stato.



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 luglio 2014.

Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali.**IL MINISTRO DELL'INTERNO**

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014;

Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014;

Viste le successive richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, formulate anche nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 10 luglio 2014;

Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2014, non dispongono ancora in maniera completa dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, sia per le molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare e sia per la necessità di tener conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedono il concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica;

Considerato inoltre che un numero consistente di comuni è stato interessato di recente dal rinnovo delle rispettive amministrazioni, operazioni che si sono concluse tra il 25 maggio e l'8 giugno 2014, e che il breve arco temporale trascorso potrebbe ostacolarne le capacità di adeguata programmazione economico-finanziaria;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2014;

Decreta:

Articolo unico

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2014

Il Ministro: ALFANO

14A05867

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 luglio 2014.

Modalità per l'esercizio delle funzioni di responsabile nazionale del rilascio dell'approvazione della Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM), per gli aeromobili di Stato iscritti nel registro degli aeromobili militari (R.A.M.).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'INTERNO**

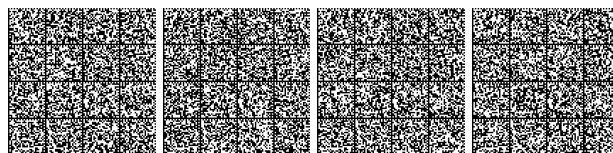
E

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il documento denominato «Guidance material for the certification and operation of State aircraft in european RVSM airspace», adottato da EUROCONTROL in data 19 settembre 2012, diretto a disciplinare l'accesso senza restrizioni degli aeromobili di Stato allo spazio aereo «Reduced Vertical Separation Minimum» (RVSM), vale a dire con rotte con la riduzione minima di 1000 piedi della separazione verticale tra velivoli che volano tra livelli di volo ricompresi tra 29.000 e 41.000;

Visto in particolare, il para 4 del citato documento il quale prevede che ciascuno Stato individui possibilmente un'unica autorità nazionale responsabile dell'autorizzazione per gli aeromobili di Stato ai fini dell'accesso al RVSM, tenuto conto delle caratteristiche dell'aeromobile e delle procedure di manutenzione dello stesso, nonché di addestramento degli equipaggi e dei manutentori;

Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561,



e in particolare l'articolo 3 che ne prescrive l'applicabilità solo agli aeromobili civili, dovendo, nel contempo, gli Stati firmatari adottare le norme relative agli aeromobili di Stato tenendo conto della sicurezza della navigazione aerea degli aeromobili civili;

Visto il codice della navigazione e in particolare gli articoli 744 e 745 che, rispettivamente, definiscono quali siano gli aeromobili di Stato e quelli privati e quali siano gli aeromobili di Stato che sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari da parte del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, recante «Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242»;

Visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, il quale prevede che, pur non applicandosi ai velivoli impiegati in operazioni militari, gli Stati membri si debbano comunque adoperare per assicurare che in tali operazioni si tengano nella debita considerazione, nel limite del consentito, gli obiettivi del regolamento;

Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo;

Visto il Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;

Visto il Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo;

Visto il Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo;

Vista la normativa tecnica che disciplina l'iscrizione nel registro degli aeromobili militari, denominata AER(EP).P.7, emanata dalla Direzione degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa;

Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2010, n. 90;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il decreto dei Ministri della difesa e dell'interno del 12 dicembre 2001 che disciplina i rapporti di collaborazione nel settore aereo tra i citati dicasteri (reg. dalla Corte dei conti in data 12 febbraio 2001, reg. n. 2, fog. n. 66);

Visto il decreto dei Ministri della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 luglio 2006 che disciplina i rapporti di collaborazione nel settore aereo tra i citati dicasteri (reg. dalla Corte dei conti in data 2 dicembre 2006, reg. n. 2, rog. n. 243);

Visto il decreto dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze del 22 settembre 2009 che disciplina i rapporti di collaborazione nel settore aereo tra i citati dicasteri (reg. dalla Corte dei conti in data 10 febbraio 2010, reg. n. 2, fog. n. 01);

Considerato che risultano ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa non solo gli aeromobili appartenenti al medesimo Ministero ma anche aeromobili appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza e al Corpo nazionale della guardia forestale;

Considerato che l'Autorità nazionale responsabile del rilascio dell'approvazione all'utilizzo senza restrizioni delle rotte RVSM per gli aeromobili di Stato o iscritti nel registro degli aeromobili militari è individuabile nella Direzione degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 745 del codice della navigazione;

Ravvisata la necessità di soddisfare i requisiti determinati dall'European Aero Space Agency (EASA), secondo la JAA TGL n. 6 relativa alla regolamentazione RVSM per poter operare nello spazio aereo sopra 29.000 piedi con 1.000 piedi di minima separazione verticale;

Ravvisata la necessità di specificare che le certificazioni rilasciate dall'Autorità di Stato nazionale sono emesse in aderenza alle norme tecniche militari nazionali emanate per l'Italia, nel rispetto dei requisiti generali della JAA TGL n. 6, revisione 1;

Considerata la necessità di disciplinare i rapporti di collaborazione tra il Ministero della difesa e i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, con riguardo agli adempimenti da porre in essere da parte della citata Direzione degli armamenti aeronautici e degli operatori degli aeromobili di Stato qualificati come militari per consentire ad essi di operare nel RVSM, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal citato documento emanato da EUROCONTROL;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare le modalità per l'esercizio da parte della Direzione degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa delle funzioni di autorità nazionale competente al rilascio dell'approvazione all'utilizzo senza restrizioni delle rotte con la minima separazione verticale, Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM)”, per gli aeromobili di Stato iscritti nel registro degli aeromobili militari (R.A.M.), nonché gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori degli aeromobili, facenti capo al medesimo Ministero della difesa o alle altre amministrazioni interessate, cui sia stata concessa la citata approvazione.



Art. 2.

Compiti della Direzione degli armamenti aeronautici

1. La Direzione degli armamenti aeronautici comunica alla Regional Monitoring Agency di EUROCONTROL l'approvazione RVSM degli aeromobili di Stato iscritti nel R.A.M., in aderenza alla «Guidance Material for the Certification and Operation of State Aircraft in European RVSM Airspace», ai fini del loro successivo inserimento nella prevista banca dati definita «Approved Aircraft».

2. La Direzione degli armamenti aeronautici, quale autorità nazionale per gli aeromobili di Stato iscritti nel R.A.M., emana la direttiva tecnica che definisce requisiti e criteri, ivi inclusi gli aspetti riferiti all'addestramento del personale, per il rilascio e il mantenimento della certificazione RVSM di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive dettate dalla Regional Monitoring Agency di Eurocontrol per il mantenimento della citata certificazione.

Art. 3.

Adempimenti degli operatori degli aeromobili

1. Gli operatori degli aeromobili di Stato militari per i quali sia stata rilasciata la certificazione di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti all'osservanza della direttiva tecnica emanata dalla Direzione degli armamenti aeronautici, di cui al comma 2 del medesimo articolo 2.

2. Gli operatori di cui al comma 1 comunicano alla Direzione degli armamenti aeronautici le eventuali notifiche ricevute direttamente dalla Regional Monitoring Agency per il mancato rispetto dei limiti di separazione previsti per la RVSM.

Art. 4.

Clausola di salvaguardia e termine di efficacia

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono efficaci dalla data della sua adozione.

Roma, 9 luglio 2014

Il Ministro della difesa
PINOTTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Il Ministro dell'interno
ALFANO

*Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali*
MARTINA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° aprile 2014.

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato Testo unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 2 luglio 2012 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2010, è stato aggiornato in euro 10.766,33 l'importo fissato dall'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2010-30 giugno 2012, il predetto limite di reddito fissato in euro 10.766,33;

Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 5,6%;

Decreta:

L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, così come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, è aggiornato in euro 11.369,24.

14A05679



Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2014

*Il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia*
MATONE

*Il ragioniere generale
dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.
ne prev. n. 1423

14A04868

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Codams mosaico coop. S.p.A. in liquidazione», in Voghera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 gennaio 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 5 febbraio 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società - «CODAMS Mosaico Coop. S.p.a. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 28 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CODAMS MOSAICO Coop. S.p.a. in liquidazione» con sede in Voghera (PV) codice fiscale 02058410180) è posta in liquidazione coatta amministrativa di sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Emilia Baggini, nata a Voghera (PV) il 4 settembre 1965, e ivi domiciliata in via Gabetta, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05682



DECRETO 6 giugno 2014.

Modifica del decreto 14 ottobre 2013 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa - Zaist soc. coop. a r.l. (in liquidazione)», in Cremona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 475/2013, con il quale la società cooperativa «Cooperativa - Zaist soc. coop. a r.l. (in liquidazione)», con sede in Cremona (codice fiscale 00753740190), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e l'avv. Selene Zaniboni ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che nel decreto ministeriale sopracitato è stata erroneamente indicata la data del 27 aprile 1971 anziché quella del 16 aprile 1980 quale data di nascita del commissario, ed è stato erroneamente indicato quale suo domicilio via Montanara e Curtatone, n. 99 anziché Piazza 80° Fanteria, n. 6;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale in data 14 ottobre 2013 n. 475/2013, limitatamente alla data di nascita e al domicilio del commissario liquidatore;

Decreta:

Il secondo comma del decreto ministeriale in data 14 ottobre 2013 n. 475/2013, è sostituito dal seguente:

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova il 16 aprile 1980, ivi domiciliata, in Piazza 80° Fanteria, n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05683

DECRETO 13 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante 17 dicembre 2013, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa libreria universitaria editrice Bologna in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 dicembre 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 13 febbraio 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa libreria universitaria editrice Bologna in liquidazione», con sede in Bologna (codice fiscale 00282850379) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Gallo, nato a Puerto della Cruz (Venezuela) il 27 giugno 1955, domiciliato in Budrio (Bologna), via Martiri Antifascisti, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05681



DECRETO 20 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa costruzioni Calabrese», in Vibo Valentia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 3 marzo 2014, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 26 marzo 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa costruzioni calabrese» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 25 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 24 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 15 maggio 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa Costruzioni Calabrese», con sede in Vibo Valentia (codice fiscale 00861190791) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Ferrise, nato a Nicastro (CZ) il 25 gennaio 1957, e domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Marcello II, n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05684

DECRETO 1° luglio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport italiano» dedicato al XVII Campionato mondiale di pallavolo femminile, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «lo Sport italiano»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2014, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport italiano» dedicato al XVII Campionato mondiale di pallavolo femminile;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 5 giugno 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 30857 del 19 giugno 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport italiano» dedicato al XVII Campionato mondiale di pallavolo femminile, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad ac-

qua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 48; formato tracciatura: mm 40 x 48; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: due milioni e settecentosedicimila francobolli. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 19,60».

La vignetta raffigura due giocatrici di pallavolo in azione di gioco impegnate rispettivamente a «schiacciare» e a difendere con il «muro». In basso, al centro, è riprodotto il logo della Federazione Italiana di Pallavolo. Completano il francobollo la leggenda «XVII CAMPIONATO MONDIALE DI PALLAVOLO FEMMINILE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2014

*Il direttore generale
per i servizi di comunicazione
elettronica,
di radiodiffusione e postale
del Ministero dello sviluppo
economico*
LANZARA

*Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
PROSPERI

14A05687

DECRETO 1° luglio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo della Gazzetta di Mantova, nel 350° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 5 giugno 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A. prot n. 30868 del 19 giugno 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo celebrativo della Gazzetta di Mantova, nel 350° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettista: Fabio Abbati; tiratura: due milioni e settecentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50».

La vignetta raffigura la copia più antica esistente della Gazzetta di Mantova risalente al 27 novembre 1665, conservata presso l'Archivio di Stato di Modena, su cui si evidenzia un panorama della città lombarda; in alto a destra è riprodotta l'attuale testata del giornale. Completano il francobollo la leggenda «QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE FONDATA NEL 1664», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2014

*Il direttore generale
per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione
e postale
del Ministero dello sviluppo
economico*
LANZARA

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
PROSPERI

14A05688

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2014.

Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, contenente norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme relative alla omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, che ha recepito la direttiva 77/541/CEE in materia di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Visto l'art. 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» che, ai commi 2, 3 e 4, stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto, altresì, l'art. 172 del Nuovo codice della strada, in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli;



Vista la direttiva 91/671/CEE del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli, le cui disposizioni sono state inserite nel citato art. 172;

Vista la direttiva 2003/20/CE dell'8 aprile 2003, recante modifiche alla direttiva 91/671/CEE e recepita con decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, che ha modificato il più volte richiamato art. 172;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L59 del 28 febbraio 2014;

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada, recante «Nuovo Codice della Strada» che delega i Ministri della Repubblica a recepire con proprio decreto, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

ADOPTA

il seguente decreto:

Art. 1.

*Caratteristiche dei sistemi
di ritenuta dei bambini*

1. I sistemi di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3, devono essere omologati conformemente al:

a) regolamento UNECE 44/03 o al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE, e successive modificazioni, oppure

b) al regolamento UNECE n. 129, oppure alle loro eventuali successive modifiche.

2. Il sistema di ritenuta per bambini deve essere installato in conformità alle informazioni sul montaggio (ad esempio: manuale di istruzioni, foglio illustrativo, pubblicazione elettronica) fornite dal fabbricante, che precisano in quale misura e su che tipi di veicolo è possibile utilizzare tale sistema in condizione di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014

Ufficio controllo atti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare registro n. 1, foglio n. 2567

14A05663

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 luglio 2014.

Richiesta di presentazione di variazione per la modifica degli stampati dei medicinali per uso sistemico contenenti i seguenti principi attivi: ciprofloxacina, enoxacina, flumechin, levofloxacina, lomefloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, ofloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, a seguito della Raccomandazione del PRAC (EPITT n. 15914) del 13 giugno 2014. (Determina FV n. 246/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

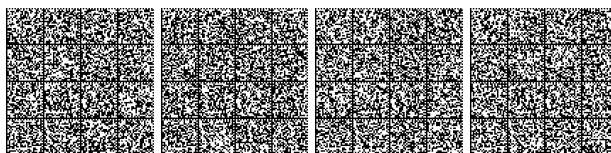
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;



Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 così come modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quiquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Considerata la raccomandazione (EPITT n. 15914) del 13 giugno 2014 con la quale il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) raccomanda l'aggiornamento dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso sistemico contenenti i principi attivi: ciprofloxacina, enoxacina, flumechina, levofloxacina, lomefloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, ofloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, secondo le modifiche indicate negli allegati 1 e 2, parte integrante del suddetto atto;

Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover provvedere a far modificare gli stampati dei medicinali per uso sistemico contenenti i succitati principi attivi;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso sistemico contenenti i principi attivi: ciprofloxacina, enoxacina, flumechina, levofloxacina, lomefloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, ofloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, autorizzati con procedura nazionale o di mutuo riconoscimento/decentrata con Italia come Stato di Riferimento (RMS), di presentare, entro il termine del 13 settembre 2014 previsto dalla raccomandazione del PRAC citata nelle premesse, all'AIFA - Ufficio valutazione e autorizzazione, una domanda di variazione in accordo al Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. al fine di implementare le modifiche al Riassunto delle

caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, qualora tale testo non sia già presente negli stampati autorizzati.

2. I titolari dei medicinali di cui al comma precedente sono tenuti, così come indicato nella citata raccomandazione PRAC, a monitorare attentamente i casi di distacco della retina attraverso attività di routine come l'analisi del segnale e il monitoraggio della letteratura scientifica.

3. I titolari delle autorizzazioni alle importazioni parallele di medicinali per uso sistemico contenenti i principi attivi di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla citata raccomandazione del PRAC entro e non oltre 30 giorni dall'esito dell'adeguamento degli stampati del titolare A.I.C. italiano.

Art. 2.

Le modifiche, a seguito della conclusione della variazione di cui all'art. 1, comma 1, devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione.

Art. 3.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2 della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 4.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

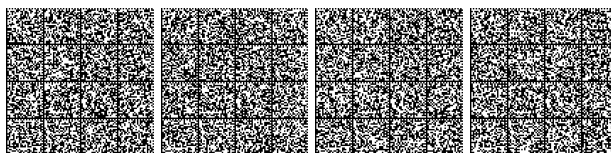
ALLEGATO I

Modifiche da apportare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.

Patologie della vista

Se la vista diventa compromessa o se si verifica qualsiasi effetto sugli occhi, si deve consultare immediatamente un medico oculista.



Modifiche da apportare al foglio illustrativo

Mentre assume [prodotto medicinale]

Se la sua vista dovesse ridursi o se i suoi occhi dovessero in qualsiasi altro modo risultare compromessi, consulti un medico oculista immediatamente.

14A05743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 9/2013 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 26 novembre 2013.

Con decreto interministeriale in data 17 giugno 2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 9/2013 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 26 novembre 2013, (di cui al rogito della dott.ssa Vittoria Beccia, notaio in Roma, Repertorio n. 1321; Raccolta n. 695), con cui sono state apportate modifiche all'art. 16 «Collegio dei Sindaci» dello Statuto.

14A05689

Approvazione della delibera n. 207 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014.

Con ministeriale n. 36/0009511/MA004.A007/AVV-L-114 del 30 giugno 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 207 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1° gennaio 2015.

14A05690

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della «Piccola Società Cooperativa Pescatori Gamma a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 1087 dd.13 giugno 2014 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex articolo 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Piccola Società Cooperativa Pescatori Gamma a r.l.» con sede in Trieste, C.F. 00988240321, costituita il giorno 22 febbraio 2000 per rogito notaio dott.ssa Alessandra Malacrea di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A05680

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-169) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 7 2 3 *

€ 1,00

